

REGOLAMENTO (CEE) N. 4017/87 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1987
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3803/87⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾ ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del

Consiglio, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 3803/87 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, soggette al regolamento (CEE) n. 2744/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3803/87 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.